



COMUNE DI COLLEPASSO

Provincia di Lecce

Piazza Dante 25 – 73040 Collepasso (LE)

Tel. 0833 346836 – Fax 0833 349000

Sito WEB: <http://www.comunedicollepasso.gov.it/>

PEC: protocollo.comune.collepasso@pec.rupar.puglia.it

COPIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 165 Del 19-12-2023

Oggetto: SCHEMA DI CONVENZIONE CON IL COMUNE DI SOLETO PER LO SVOLGIMENTO IN FORMA ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI SEGRETERIA COMUNALE APPROVATO CON DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE 88/2023. RETTIFICA.

L'anno duemilaventitre il giorno diciannove del mese di dicembre alle ore 18:10, presso questa Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale per deliberare sulle proposte contenute nell'ordine del giorno unito all'avviso di convocazione.

Dei Signori componenti della Giunta Comunale di questo Comune:

Avv. MANTA Laura	SINDACO	P
Dott. Perrone Giuseppe	VICE SINDACO	P
Geom. Marra Monica	ASSESSORE	P
Dott. Castellana Giuseppe	ASSESSORE	P
Dott: Gianfreda Angelo	ASSESSORE	P

ne risultano presenti n. 5 e assenti n. 0.

Assume la presidenza il Avv. MANTA Laura in qualità di SINDACO assistito dal SEGRETARIO GENERALE Dott. GRECO Alessandro

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che l'art. 30 del T.U. 267/2000 prevede che, al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinanti, gli enti locali possono stipulare tra loro apposite convenzioni;

CONSIDERATO che:

- con delibera del Consiglio comunale n. 42 del 2019 veniva deliberato lo svolgimento in forma associata del servizio di Segreteria comunale con il Comune di Aradeo;
- con successiva delibera del Consiglio comunale n. 35 del 2022 si prendeva atto della nota trasmessa dal Comune di Aradeo, con la quale quest'ultimo esercitava il diritto di recesso dalla convenzione suddetta;
- alla data odierna il Comune di Collepasso non è in regime di convenzione con altri Enti per lo svolgimento in forma associata del servizio di segreteria comunale;

VISTA la delibera del Consiglio comunale n. 88 del 30.11.2023 con la quale è stato deliberato quanto appresso:

- *di gestire in forma associata, con il Comune di Soletto, il servizio della segreteria comunale;*
- *di approvare, per l'effetto, l'allegato schema di convenzione;*
- *di dare atto che:*
 - *il Comune di Collepasso assumerà il ruolo di Comune capo convenzione.*
 - *il termine di decorrenza della convenzione coinciderà con la data di presa in servizio del Segretario titolare della sede convenzionata, che sarà indicata nel Decreto di nomina adottato dal Sindaco del Comune Capo convenzione;*
- *di dare atto, inoltre, che, a seguito della stipula della convenzione, verrà costituita un'unica sede di segreteria comunale di classe II[^] fra i Comuni di Collepasso e Soletto;*
- *di incaricare il Responsabile del Settore competente dell'assunzione di ogni atto di gestione e adempimento rinveniente dal presente deliberato;*
- *di autorizzare il Sindaco alla sottoscrizione dell'allegato schema di convenzione;*
- *di inviare il presente deliberato alla Prefettura di Bari - Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, Sezione Regionale Puglia, in conformità a quanto disposto dall'art.10 del D.P.R. nr.465/1997.*

VISTO il Decreto del Ministero dell'Interno del 21 ottobre 2020, pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 297 del 30.11.2020, avente ad oggetto "*Modalità e disciplina di dettaglio per l'applicazione dei nuovi criteri di classificazione relativi alle convenzioni per l'ufficio di segretario comunale e provinciale*", in virtù del quale:

- le convenzioni stipulate a decorrere dal 1.12.2020 dovranno essere classificate, ai fini della nomina del titolare, in base alla somma degli abitanti di tutti i Comuni aderenti;
- la nomina del segretario è disposta dal sindaco del comune, o dal presidente della provincia, avente la più elevata classificazione tra gli enti in convenzione e, a parità di classificazione, da quello avente la maggiore popolazione. Tale comune o provincia assume il ruolo di ente capofila.
- alla scadenza della convenzione, ovvero in caso di scioglimento anticipato, il segretario conserva la titolarità della sede dell'ente capofila, in applicazione di quanto stabilito dall'art. 99, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, anche qualora iscritto in una fascia professionale superiore a quella corrispondente alla popolazione di tale ente. In tal caso, il segretario può richiedere, con il consenso dell'ente capofila, il collocamento in disponibilità.

DELIBERA DI GIUNTA n.165 del 19-12-2023 COMUNE DI COLLEPASSO

DATO ATTO che lo schema di convenzione approvato con la citata delibera del Consiglio comunale prevede, erroneamente, all'art. 3 co. 2, che la convenzione stessa, sia "rinnovabile tacitamente alla scadenza per ulteriori tre anni";

RITENUTO, in considerazione di quanto sopra, di emendare lo schema di convenzione già approvato con delibera del Consiglio comunale 88/2023 eliminando l'inciso relativo alla possibilità del tacito rinnovo e lasciando inalterato tutto il restante contenuto del citato schema di convenzione;

VISTO l'allegato schema di convenzione per la gestione in forma associata del servizio di segreteria tra i Comuni di Collepasso e Soletto, aggiornato con le modifiche di cui al punto che precede;

VISTO che il responsabile del Servizio competente, mediante la sottoscrizione del parere di regolarità tecnica, ha attestato la regolarità tecnico – amministrativa ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.) della presente proposta di deliberazione;

VISTO il parere favorevole di regolarità contabile del responsabile del Servizio Finanziario ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.);

VISTO il D.Lgs. 267/2000;

VISTO il D.P.R. nr.465/1997;

RITENUTO provvedere in merito;

Con voti unanimi favorevoli

DELIBERA

di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

di rettificare lo schema di convenzione per la gestione in forma associata, con il Comune di Soletto, del servizio della segreteria comunale, già approvato con delibera del Consiglio comunale n. 88 del 2023, come di seguito riportato:

- abrogazione, all'art. 3 co. 2, delle seguenti parole: "*rinnovabile tacitamente alla scadenza per ulteriori tre anni*";

di approvare, per l'effetto, l'allegato schema di convenzione, aggiornato con le modifiche di cui al punto che precede;

di stabilire che la presente delibera dovrà essere sottoposta alla ratifica del Consiglio comunale in occasione della prima seduta utile;

di incaricare il Responsabile del Settore competente dell'assunzione di ogni atto di gestione e adempimento rinveniente dal presente deliberato;

di autorizzare il Sindaco alla sottoscrizione dell'allegato schema di convenzione, così come

DELIBERA DI GIUNTA n.165 del 19-12-2023 COMUNE DI COLLEPASSO

aggiornato con le modifiche apportate con la presente deliberazione;

di inviare il presente deliberato alla Prefettura di Bari - Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, Sezione Regionale Puglia, in conformità a quanto disposto dall'art.10 del D.P.R. nr.465/1997.

Infine,

LA GIUNTA COMUNALE

Con separata votazione unanime e favorevole

DELIBERA

di dichiarare, ai sensi dell'art. 134, 4[^] comma, D.Lgs. 267/2000, l'immediata eseguibilità al presente atto deliberativo.

CONVENZIONE
TRA I COMUNI DI COLLEPASSO E SOLETO PER LO
SVOLGIMENTO IN FORMA ASSOCIATA DEL SERVIZIO
DI SEGRETERIA COMUNALE

Il Comune di Collepasso (LE) - C.F. 81001570753, rappresentato dall'avv. Laura Manta, nata a ____ il _____ (C.F. _____) la quale agisce nell'esclusivo interesse di detto Comune che in questo atto rappresenta nella sua qualità di Sindaco;

Il Comune di Soletto (LE) - C.F. _____, rappresentato dal Dott. Graziano Vantaggiato, nato a ____ il _____ (C.F. _____) il quale agisce nell'esclusivo interesse di detto Comune che in questo atto rappresenta nella sua qualità di Sindaco;

Premesso:

- che l'art. 98 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i. e l'art. 10 del D.P.R. del 4 dicembre 1997 n. 465, prevedono la possibilità per i Comuni di stipulare tra loro, anche nell'ambito di più ampi accordi per l'esercizio associato di funzioni, convenzioni per l'Ufficio di Segreteria comunicandone l'avvenuta costituzione alla competente sede della Prefettura UTG di Bari, Albo dei Segretari Comunali e Provinciali – Sezione Regionale Puglia;

- che il Comune di Collepasso (LE) con delibera di Consiglio Comunale n. _____ del _____, esecutiva ai sensi di legge, ha deliberato lo svolgimento delle funzioni di segreteria comunale in forma associata con il Comune di Soletto, ai sensi dell'art. 98 comma 3 del D. Lgs. n. 267/2000 e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 10 del D.P.R. n. 46/1997;

- che il Comune di Soletto (LE) con delibera di Consiglio Comunale n. _____ del _____, esecutiva ai sensi di legge, ha deliberato lo svolgimento delle funzioni di segreteria comunale in forma associata con il Comune di Collepasso, ai sensi dell' art. 98 comma 3 del D. Lgs. n. 267/2000 e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 10 del D.P.R. n. 46/1997;

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

ART. 1 - OGGETTO E FINE

I Comuni di Collepasso (LE) e Soletto (LE) stipulano la presente convenzione allo scopo di avvalersi dell'opera di un unico Segretario comunale per svolgere in modo coordinato ed in forma associata le funzioni di Segreteria comunale, ottenendo un significativo risparmio della relativa spesa.

La presente convenzione è classificata in classe II[^] ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di classificazione dei Comuni ai fini dell'assegnazione del Segretario comunale.

ART. 2 - COMUNE CAPO CONVENZIONE

Il Comune di **COLLEPASSO (LE)** assume il ruolo di Comune capo convenzione. Al Sindaco del Comune capo convenzione compete:

- la nomina e la revoca del Segretario comunale ai sensi e per gli effetti dell'art. 99 del D.Lgs. n.267/2000, previa intesa con il Sindaco del Comune di Soletto;
- la concessione di congedi ordinari e straordinari, permessi, aspettative ed in generale l'adozione di provvedimenti inerenti la gestione del rapporto di lavoro del Segretario comunale, previa formale intesa con gli altri Sindaci, cui vanno sempre e comunque comunicati i singoli atti adottati.

DELIBERA DI GIUNTA n.165 del 19-12-2023 COMUNE DI COLLEPASSO

ART. 3 – DURATA DELLA CONVENZIONE – SCIoglimento ANTICIPATO

Il termine di decorrenza della presente convenzione coinciderà con la data di presa in servizio del Segretario titolare della sede convenzionata, che sarà indicata nel Decreto di nomina adottato dal Sindaco del Comune Capo convenzione.

La convenzione avrà durata fino al 31 dicembre 2026.

È previsto il recesso unilaterale in qualsiasi momento, con preavviso di 15 (quindici) giorni, previa deliberazione adottata dal Consiglio comunale da trasmettere all'altro Comune a mezzo P.E.C. ed all'Albo dei Segretari Com.li e Prov.li - Sezione Regionale Puglia.

E' previsto, altresì, lo scioglimento consensuale in qualunque momento per coincidente volontà dei Comuni convenzionati, previa deliberazione consiliare. In tal caso lo scioglimento avrà luogo dalla data stabilita in accordo tra gli stessi o, qualora non indicato, dalla data successiva del provvedimento di presa d'atto da parte dell'Albo dei Segretari Com.li e Prov.li - Sezione Regionale Puglia.

ART. 4 - NOMINA DEL SEGRETARIO COMUNALE

Il provvedimento di nomina del Segretario Comunale titolare è di competenza del Sindaco del Comune di Collepasso, sede della convenzione, che provvede, nel rispetto delle disposizioni del D.Lgs. 267/2000, in accordo con il Sindaco di Soletto.

In caso di scioglimento della convenzione, ovvero alla scadenza della stessa, il Segretario Comunale, fatti salvi gli eventi di revoca o mancata conferma, mantiene la titolarità nel Comune di Collepasso, o della convenzione restante di cui dovesse far parte detto Comune.

ART. 5 – REVOCA DEL SEGRETARIO

La revoca è di competenza del Sindaco del Comune di Collepasso (LE) sede della convenzione. Qualora la violazione dei doveri d'ufficio avvenga nell'altro Comune convenzionato, gli adempimenti previsti dall'art. 15, comma 5, del DPR 465/97, con esclusione del provvedimento di revoca, sono attuati, comunque, nel Comune in cui è stata commessa la violazione stessa. La deliberazione della Giunta comunale con la quale viene proposta la revoca del segretario viene trasmessa, entro 30 (trenta) giorni al sindaco del Comune sede della convenzione, affinché adotti provvedimento motivato di revoca o di diniego. Si osservano in materia, comunque, le disposizioni di cui agli atti deliberativi del Ministero dell'Interno - Albo dei Segretari Comunali e Provinciali.

ART. 6 - ORARIO DI LAVORO – MODALITA' DI ESPLETAMENTO

L'orario di servizio viene ripartito tra i Comuni convenzionati come segue: 60% Comune di Collepasso;
40% Comune di Soletto.

I Sindaci dei due comuni e il Segretario comunale, ai sensi dell'art. 19 del vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di categoria, stabiliranno i tempi di lavoro correlandoli in modo flessibile alle esigenze connesse all'espletamento dell'incarico in relazione agli obiettivi ed ai programmi da realizzare.

ART. 7 - TRATTAMENTO ECONOMICO

Il trattamento economico ed il rimborso delle spese spettanti al Segretario titolare della segreteria comunale sono disciplinati dalla contrattazione collettiva di riferimento.

Al Segretario comunale della segreteria convenzionata spetta la retribuzione ai sensi

DELIBERA DI GIUNTA n.165 del 19-12-2023 COMUNE DI COLLEPASSO

dell'art.45 del vigente Contratto Collettivo Nazionale di categoria e, inoltre, ove ricorrano i presupposti di legge e di CCNL, si applicherà il disposto di cui dell'art.41, comma 5 del CCNL di categoria del 16.05.2001 e succ. accordi.

Saranno inoltre ad esclusivo carico del singolo Ente che ha conferito l'incarico le retribuzioni, i compensi e le spese per funzioni aggiuntive conferite a norma della vigente disciplina legislativa e contrattuale (ad esempio ai sensi dell'art.41, comma 4, del CCNL di categoria del 16.05.2001 e succ. accordi). Nel caso di missioni svolte nell'interesse di un solo Comune il rimborso sarà corrisposto dall'Ente interessato.

Per quanto riguarda la indennità di risultato ai sensi dell'art. 42 del CCNL, essa sarà erogata dal singolo Comune in base al proprio Sistema di misurazione e valutazione.

Il Comune di Collepasso, sede della convenzione, fatta eccezione per quanto attiene alla indennità di risultato ed ai diritti di rogito che saranno eventualmente maturati dal Segretario nei rispettivi Comuni, assume l'onere di anticipare tutte le retribuzioni spettanti al Segretario titolare nonché il versamento degli oneri previdenziali, assistenziali e di quanto altro attiene al servizio convenzionato.

ART. 8 - ONERI FINANZIARI - OBBLIGHI - GARANZIE

Tutte le spese concernenti l'Ufficio di Segreteria, fatte salve quelle di esclusivo interesse di un singolo comune, come ad esempio quelle previste dall'art. 7 - comma 3 - saranno ripartite come segue:

- 60% Comune di Collepasso;
- 40% Comune di Soletto;

Con la stessa proporzione sarà posto a carico di tutti gli enti, l'onere per il rimborso delle spese di viaggio sostenute dal Segretario Comunale per recarsi da un Comune all'altro. A tal proposito viene chiarito che al Segretario Comunale verranno eventualmente riconosciuti i chilometri di andata e ritorno esistenti tra i Comuni convenzionati per il numero di viaggi effettuati e verranno rimborsati sulla base della normativa vigente al riguardo

Ogni semestre il Comune di Collepasso comunicherà al Comune di Soletto il rendiconto e la ripartizione delle spese sostenute nel semestre precedente. Il Comune di Soletto provvederà al rimborso del saldo della quota a suo carico entro i trenta giorni successivi. Sui ritardati pagamenti sono dovuti gli interessi legali.

ART. 9 – SOSTITUZIONE DEL SEGRETARIO TITOLARE DELLA SEDE CONVENZIONATA

In caso di vacanza, assenza o impedimento del Segretario titolare della sede convenzionata, ove non sia stata istituita all'interno dei singoli Comuni la figura del Vice Segretario, le funzioni verranno assunte da altro Segretario, previa istanza del Sindaco del Comune capofila, in accordo con i Sindaci dei Comuni convenzionati, incaricato dal Ministero dell'Interno – Albo Segretari Comunali e Provinciali.

ART. 10 – COMUNICAZIONE ALL'ALBO SEGRETARI

La presente convenzione, unitamente alle deliberazioni dei rispettivi Consigli Comunali, divenute esecutive, verrà trasmessa, a cura del Comune capo convenzione, alla Prefettura U.T.G. di Bari, Albo dei Segretari comunali e provinciali, Sezione regionale Puglia.

ART. 11 – MODIFICHE ALLA CONVENZIONE – RINVIO A NORME

Qualsiasi modifica alla presente Convenzione dovrà essere approvata dai Consigli Comunali dei Comuni convenzionati.

Per quanto non previsto nella presente convenzione si fa riferimento alle vigenti

DELIBERA DI GIUNTA n.165 del 19-12-2023 COMUNE DI COLLEPASSO

disposizioni legislative in materia e alla normativa contrattuale.

Letto, confermato e sottoscritto

per il Comune di Collepasso Il Sindaco (Laura Manta) _____

per il Comune di Soletto Il Sindaco (Graziano Vantaggiato) _____

PARERE: Favorevole in ordine alla Regolarita' Tecnica

Data: 19-12-2023

Il Responsabile del servizio
Sicilia Giuseppe

PARERE: Favorevole in ordine alla Regolarita' Contabile

Data: 19-12-2023

Il Responsabile del servizio
Sicilia Giuseppe

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to Avv. MANTA Laura

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. GRECO Alessandro

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della su estesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art.124, comma 1 della Legge n.267/00 e contemporaneamente comunicata ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art.125, comma 1 della Legge n.267/00.

N° 1763

Li 20-12-023

SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. GRECO Alessandro

È copia conforme all'originale.
Li,

SEGRETARIO GENERALE
Dott. GRECO Alessandro